

NUOVO CONTRATTO PER LA SCUOLA: BENE, PERÒ...

È POSITIVO CHE SIA STATO RINNOVATO; MA ALCUNI SUOI CONTENUTI SEMBRANO SEGNARE UN INDEBOLIMENTO DELLA SPINTA AL RECUPERO DEGLI STRUMENTI DI ORGANIZZAZIONE E GOVERNO, IN FUNZIONE DI UN MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO SCOLASTICO

Secondo editoriale telegrafico per la Nwsl n. 469, 12 febbraio 2018

Rinnovato, dopo 11 anni, il contratto per la scuola: una svolta importante, che contribuisce ad archiviare la gelata decennale delle retribuzioni nel settore pubblico. Un segnale di per sé positivo. Ma era proprio necessario ridurre del trenta per cento il fondo destinato a premiare i professori migliori per distribuire il premio a tutti senza distinzioni? Questo è un segnale di indebolimento della spinta al miglioramento dell'organizzazione e governo nel settore pubblico, in funzione del miglioramento della qualità dei servizi che lo Stato rende ai cittadini.

Dal ministero si risponde: però abbiamo dato un giro di vite sul piano disciplinare, comminando in modo esplicito il licenziamento a chi dichiara il falso per lucrare un permesso indebito, e – persino – a chi fa avances sessuali ad allievi o allieve. Il fatto è che queste nuove clausole contrattuali serviranno a poco, se gli organi disciplinari continueranno ad abdicare alla propria funzione, come hanno fatto finora. Abbiamo mostrato la settimana scorsa che, pur formulate in modo più generico, le norme in vigore avrebbero già consentito di licenziare immediatamente i professori erotomani, scoperti ultimamente a Roma e a Riccione, senza attendere il giudizio penale: se non lo si è fatto fin qui, il timore è che si continuerà a non farlo anche con questa nuova clausola contrattuale che definisce la mancanza in modo più preciso. Col rischio, anzi, che questa venga utilizzata per sostenere la non punibilità della mancanza commessa prima della sua entrata in vigore. Per altro verso, più la definizione è dettagliata, più ampi sono gli spazi offerti agli avvocati per argomentare la non corrispondenza del comportamento concreto alla previsione contrattuale specifica. In altre parole: finché la dirigenza pubblica non si riappropria delle prerogative che le spettano e non viene responsabilizzata seriamente in proposito, non c'è riscrittura di norme o di clausole contrattuali che possa assicurare l'esercizio effettivo di quelle prerogative.